

STATUTO DI UNI.VO.C.A.

Assemblea dei Soci del 20 marzo 2012

ART. 1 – Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1. L'“UNIONE VOLONTARI CULTURALI ASSOCIATI”, detta nel seguito UNI.VO.C.A., è un'Associazione di Associazioni di Volontariato operanti sul territorio piemontese nel settore dei Beni e delle Attività Culturali.
2. L'Associazione è stata costituita il 10 ottobre 1990 ed è ordinata ai sensi del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali del Volontariato.
3. L'Associazione ha durata illimitata e sede in Torino, salvo determinazioni diverse dell'Assemblea.
4. L'indirizzo della sede sociale può essere trasferito su delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, purché nell'ambito territoriale del medesimo comune di Torino.

ART. 2 – Carattere e finalità

1. L'Associazione ha struttura democratica, è apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro, anche indiretto; non può distribuire utili sotto qualsiasi forma; promuove la cultura della solidarietà e fonda il proprio impegno sui principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato, come previsto dalla legge quadro sul Volontariato n. 266/91.
2. Scopo dell'Associazione è promuovere, aiutare e formare il volontariato per i beni culturali in tutti i suoi aspetti a livello della realtà piemontese e regioni vicine, collaborando con istituzioni analoghe sul piano nazionale e internazionale.
3. UNI.VO.C.A. vuol rappresentare una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, garantendo qualificazione e continuità con gli Enti preposti alla salvaguardia dei Beni Culturali.

ART. 3 – Obiettivi

1. Per realizzare gli scopi di cui al precedente art. 2, UNI.VO.C.A. si propone di:
 - a) favorire la costituzione di nuove Associazioni, censire le Associazioni esistenti e favorirne, nella piena salvaguardia dell'autonomia di ciascuna, le attività, le iniziative, i rapporti con gli Enti;
 - b) fornire suggerimenti, proposte, indicazioni, garantendo così un apporto operativo e di conoscenze;
 - c) promuovere iniziative atte a far conoscere e apprezzare agli Enti preposti e al grande pubblico l'attività, gli sforzi e i problemi del volontariato per i Beni Culturali nella sua generalità e/o nello specifico delle singole Associazioni;
 - d) ricercare rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e le Università, con gli studiosi italiani ed esteri;
 - e) organizzare una biblioteca attenta anche a pubblicazioni e stampati minori (depliant, piccole monografie, ecc.) utili a fornire idee, esempi operativi, suggerimenti concreti;
 - f) realizzare attività formative per la crescita culturale del Volontariato;
 - g) proporre conferenze, dibattiti, studi per favorire nuovi approcci ai Beni Culturali;
 - h) aderire alle istituzioni che in campo nazionale e sovranazionale operano in tutto o in parte con gli stessi scopi;
 - i) promuovere iniziative di collegamento permanente ai vari livelli (Regione, Provincia, Enti locali) e con le altre Associazioni o Federazioni di volontariato culturale non necessariamente associate a UNI.VO.C.A.;
 - l) partecipare agli interventi di pronto soccorso nel settore dei Beni Culturali mediante l'organizzazione di un gruppo specifico di volontari in collegamento con la Protezione Civile.
2. Per svolgere le attività sopra elencate l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei volontari delle proprie Organizzazioni Associate.
3. Ai volontari possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea Generale.
4. Le attività potranno essere svolte anche in collaborazione di studio e operatività con varie Istituzioni pubbliche e private, con Università e altri soggetti nazionali, regionali e/o realtà minori dedite allo studio e al sostegno delle attività di volontariato.

ART. 4 – Adesioni

1. Fanno parte dell'Associazione UNI.VO.C.A. quelle Associazioni e Federazioni di Associazioni le cui finalità siano in sintonia con le finalità di UNI.VO.C.A. e, nelle quali, i volontari intendano svolgere,

secondo tempi e modi da determinare, concrete attività di volontariato culturale, offerte gratuitamente a tutta la collettività.

2. Tutte le Organizzazioni Associate hanno uguali diritti e uguali doveri.

3. È diritto delle Organizzazioni Associate, e loro iscritti, partecipare democraticamente alla vita di UNI.VO.C.A. concorrendo a determinare scelte e programmi.

4. Rientra nelle idealità delle Organizzazioni Associate seguire le linee programmatiche liberamente espresse da UNI.VO.C.A. sulle tematiche dei Beni Culturali.

5. Gli **Amici di UNI.VO.C.A.** sono quelle Organizzazioni di volontariato che condividono esplicitamente i suoi ideali e la sostengono, ma non partecipano in modo organico e operativo all'attività della stessa; possono però intervenire con un parere consultivo alle assemblee. Poiché queste Organizzazioni non possono essere formalmente associate, se non iscritte al Registro del Volontariato, la loro adesione è sancita dal Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A. che ne stabilisce le modalità.

ART. 5 – Ammissione

1. Per essere ammesse a UNI.VO.C.A. le Organizzazioni di volontariato dovranno, unitamente alla domanda firmata dal loro legale rappresentante e inviata al Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A., presentare con il proprio Statuto, una relazione sulle attività e iniziative svolte e una dichiarazione della loro consistenza numerica con i nomi dei referenti delle cariche sociali, nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può ammettere, a suo insindacabile giudizio, quelle Organizzazioni di volontariato che, sulla base del materiale inviato, verranno ritenute idonee in relazione agli scopi sociali, all'attività svolta e alla consistenza numerica. L'eventuale esclusione della domanda sarà sempre motivata. La domanda potrà essere ripresentata all'Assemblea Generale di UNI.VO.C.A. che si pronuncerà in via definitiva e inappellabile.

ART. 6 – Quota associativa

1. Tutte le Organizzazioni di Volontariato Associate sono tenute a versare, entro il mese di gennaio, la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Le Organizzazioni Associate sono tenute:

a) a partecipare a tutte le attività promosse da UNI.VO.C.A.;

b) a intervenire all'Assemblea Generale con diritto di voto tramite un loro rappresentante delegato ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 – Perdita della qualifica di Organizzazione Associata

1. La qualifica di Organizzazione Associata si perde:

a) per recesso, da comunicarsi in forma scritta all'UNI.VO.C.A.;

b) per decadenza, quando l'Organizzazione di Volontariato non è in regola con il versamento della quota associativa o volontariamente non rinnova l'iscrizione;

c) per radiazione, su delibera del Consiglio Direttivo, quando gli scopi e i programmi dell'Organizzazione Associata risultino in contrasto con quelli di UNI.VO.C.A., anche nel caso di persistente violazione degli obblighi statutari. La radiazione avverrà dopo regolare contestazione scritta da parte del Consiglio Direttivo e dopo parere sfavorevole alla sua permanenza espresso dal Collegio dei Probiviri. È ammesso ricorso all'Assemblea di UNI.VO.C.A.

2. Le Organizzazioni Associate decadute non hanno diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate.

ART. 8 – Risorse economiche e patrimonio

1. UNI.VO.C.A. trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi delle Organizzazioni Associate;

b) contributi privati elargiti volontariamente a qualsiasi titolo;

c) donazioni (lasciti testamentari, eredità,...);

d) contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di progetti e specifiche attività documentate;

e) contributi di organismi europei e internazionali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) proventi derivanti da iniziative promozionali dell'Associazione finalizzate al proprio finanziamento;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) altre entrate compatibili con le norme vigenti.

2. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che hanno avuto tale destinazione dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi della gestione finanziaria.
3. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Consiglio Direttivo predisporre il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.
5. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'ultima Assemblea Generale delibererà la destinazione e l'impiego dei fondi residui, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti, destinandole ad associazioni di volontariato con analoghe finalità.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

1. Organi collegiali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Comitato di Esperti.

2. Le cariche sociali sono:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario.

3. Le persone chiamate alle cariche elettive devono appartenere alle Organizzazioni Associate, salvo i componenti del Comitato di Esperti. Detto requisito è condizione indispensabile ed essenziale.

4. Qualora la persona eletta perda la qualifica di socio dell'Organizzazione Associata, decade automaticamente dalla carica ricoperta, salvo sua cooptazione, fino allo scadere del mandato, su delibera del Consiglio Direttivo.

5. Le cariche sociali hanno durata triennale, sono elettive, rinnovabili e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 10 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Fanno parte dell'Assemblea Generale tutte le Organizzazioni Associate in regola con la quota associativa, rappresentate dal Presidente o dal suo delegato.

3. Nel caso in cui un'Organizzazione Associata non possa partecipare all'Assemblea, può delegare altra Organizzazione Associata; ogni Associata può presentare una sola delega.

4. All'Assemblea possono partecipare con parere consultivo anche gli "Amici di UNI.VO.C.A.".

5. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.

6. Il compito dell'Assemblea consiste nel:

- a) proporre, discutere e vagliare gli indirizzi generali dell'Associazione e verificarne l'attuazione;
- b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonché il collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare l'ammontare delle quote associative;
- d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi relativi a ogni esercizio;
- e) approvare i regolamenti interni dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulla reiezione di domanda di ammissione di Organizzazioni di Volontariato ed esaminare eventuali ricorsi presentati dalle Organizzazioni Associate radiate;
- g) dibattere ogni altro argomento portato all'Ordine del Giorno, purché inerente i fini e le attività sociali;
- h) deliberare sul trasferimento della sede sociale.

7. L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno entro il primo quadrimestre.

8. Il compito dell'Assemblea Straordinaria consiste nel:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) emanare norme integrative allo Statuto, per quanto non previsto dal medesimo;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d) dibattere ogni altro argomento per cui è richiesta la convocazione, purché inerente i fini e le attività sociali.

9. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga

opportuno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria entro un mese, ogni qualvolta sia richiesto, in forma scritta e sottoscritta da almeno un decimo delle Organizzazioni Associate. Si devono proporre gli argomenti da trattare, purché inerenti i fini e le attività dell'Associazione.

10. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia decaduto o inadempiente, le Assemblee sono convocate dal Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente da quello dei Probiviri e, infine, dai richiedenti.

11. La convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Si devono indicare: l'Ordine del Giorno, il luogo della riunione, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione che può avvenire nello stesso giorno almeno un'ora dopo la prima convocazione. Non occorre la convocazione se alle adunanze partecipano i delegati di tutte le Organizzazioni Associate e l'intero Consiglio Direttivo.

12. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano; in mancanza di consiglieri da un delegato eletto dall'Assemblea stessa.

13. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea, dirige la discussione, pone in votazione le delibere, proclama i risultati delle votazioni e dichiara chiusa l'Assemblea.

14. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei delegati delle Organizzazioni Associate; tuttavia, le Assemblee, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei delegati presenti.

15. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inserite nell'Ordine del Giorno della convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

16. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo per cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti delle Associate, a norma dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile, per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto per cui è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti delle Organizzazioni associate, in prima convocazione, oppure il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti presenti in seconda convocazione, e per adottare eventuali norme integrative dello Statuto per cui è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti.

17. Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per alzata di mano, salvo quelle elettive che si svolgono a scrutinio segreto.

18. L'Assemblea elettiva nomina una Commissione Elettorale, costituita da tre persone (un segretario e due scrutatori) con il compito di verificare l'identità degli intervenuti, far rispettare la segretezza del voto, proclamare i risultati e provvedere alla stesura del verbale. Le schede votate saranno distrutte immediatamente se non interverranno contestazioni da parte dell'Assemblea.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. L'organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri secondo quanto deciso dall'Assemblea in fase pre-elettiva.

2. Fanno parte del Consiglio Direttivo i membri eletti dall'Assemblea che li sceglie tra i soci delle Organizzazioni Associate in modo che ne sia rappresentato il maggior numero.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, a eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Il compito del Consiglio Direttivo consiste nel:

- a) promuovere, organizzare e gestire ogni attività che permetta, anche indirettamente, il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) nominare il Comitato di Esperti;
- c) deliberare sull'ammissione e sulla perdita di qualifica di Organizzazione Associata;
- d) eleggere nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario e deliberare l'ammontare della quota associativa annua; è facoltà del Consiglio eleggere due Vice Presidenti;
- e) provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea;
- f) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio stesso o il Presidente, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi membri.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, anche telefonicamente senza particolari norme procedurali. In difetto di convocazione sono valide le riunioni in cui sono presenti tutti i Consiglieri in carica.

6. Il Consiglio Direttivo neoeletto viene convocato per la prima volta dal Presidente uscente.

7. Ogni convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere accompagnata dall'Ordine del Giorno che comprenderà qualsiasi altro argomento richiesto dai Consiglieri, purché inerente i fini e l'attività dell'Associazione.

a) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare con parere consultivo i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, quelli del Collegio dei Probiviri e i membri delle Organizzazioni Associate.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano.

9. Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio Direttivo, moderare la discussione, porre in votazione le delibere all'Ordine del Giorno e le mozioni, proclamare i risultati delle votazioni, sospendere la seduta e dichiararla chiusa.

10. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11. Il Consiglio Direttivo è valido se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

12. Per la validità delle deliberazioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti. Il Consigliere assente ingiustificato per due volte consecutive decade di fatto dal Consiglio.

13. Qualora e per qualsiasi motivo venisse meno un Consigliere, il Consiglio provvederà alla nomina di altro Consigliere nel più breve tempo possibile, nominando il primo dei non eletti votati dall'Assemblea; rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di decadenza della metà dei Consiglieri e nell'impossibilità di sostituirli, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea che provvederà all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, anche nei confronti dei terzi e in giudizio; ha firma responsabile per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, può esercitare i poteri del Consiglio in casi d'urgenza e salvo ratifica dello stesso prima della riunione.

2. Il Presidente esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ne cura l'applicazione, si attiva per il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 13 – Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente quando ne sia incaricato dal Presidente stesso e quando questi sia, per qualsiasi ragione, impedito a esercitare le proprie funzioni.

2. In mancanza anche del Vice-Presidente o i due Vice-Presidenti fungerà da Presidente il Consigliere più anziano.

3. In caso d'impedimento o decadenza del Presidente, il Vice-Presidente o dei due quello più anziano e il Consigliere anziano possono sostituirlo soltanto nell'ordinaria amministrazione finché il Consiglio Direttivo, che deve riunirsi d'urgenza, non abbia provveduto all'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 14 – Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il potere di firma per gli atti di natura contabile ed economica, di cui ha responsabilità, su mandato del Consiglio Direttivo.

2. In caso di impedimento del Tesoriere tali atti possono essere firmati dal Presidente.

3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa e della contabilità dell'Associazione. Riceve le somme dovute all'Associazione. Provvede alla stesura dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre, verificati e firmati dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea Generale, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Segretario

1. Il Segretario riceve in deposito gli atti sociali; conserva gli originali; ne rilascia copie autenticandole; in particolare cura la compilazione dei verbali delle Assemblee Generali e del Consiglio Direttivo; custodisce i registri. Adempie, inoltre, ad altre funzioni comunque necessarie per il buon andamento dell'attività sociale, a lui demandate dal Consiglio o dal Presidente.

ART. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre persone, particolarmente preparate nell'ambito amministrativo, elette dall'Assemblea.

2. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito un Presidente.
3. I compiti del Collegio dei Revisori sono di certificare la corretta amministrazione dell'Associazione e garantire l'esattezza di bilancio preparato dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'Assemblea Generale.
4. I Revisori dei Conti possono partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo e sono tenuti a partecipare a quelle del rendiconto consuntivo.
5. In caso di decadenza dalla carica di uno o più Revisori, entro un mese, si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione delle cariche vacanti.

ART. 17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre persone elette dall'Assemblea Generale con mandato triennale e possibilità di riconferma.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito un Presidente.
3. Il Compito del Collegio dei Probiviri è quello di perseguire l'amichevole soluzione di eventuali vertenze sorte su controversie in campo associativo. In tal caso i Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo dei Probiviri sarà inappellabile.
4. In caso di violazione delle norme dello Statuto il Collegio dei Probiviri può proporre provvedimenti che riterrà più opportuni.
5. In caso di decadenza di uno o più Probiviri, il Collegio sarà integrato dall'Assemblea, ove vi sia materia di che giudicare.

ART. 18 – Comitato di Esperti

1. Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato di Esperti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, chiamando a farne parte persone appartenenti o non alle Organizzazioni Associate. Detto Comitato decade alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, obbligatorio e vincolante per tutte le Organizzazioni Associate, valgono le norme del Codice Civile (art. 36 e segg.) e le normative vigenti in materia di Volontariato.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Legge e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei partecipanti.
3. In caso di scioglimento, gli eventuali beni e fondi UNI.VO.C.A. "Unione Volontari Culturali Associati" saranno destinati ad Associazioni di Volontariato con analoghe finalità, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.